

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3259 del 06/06/2025
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27, 31 E 23 E L.R. 7/2004 E SS. MM. E II. - CASCINA GANDOLFI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - DOMANDA DI RINNOVO, CON APPROVAZIONE VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DELLA SUPERFICIE IRRIGUA), DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ARDA AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), E CONTESTUALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI TERRENI DEMANIALI DEL MEDESIMO TORRENTE CON CONDOTTA - CODICE PROCEDIMENTO: PC13A0038 - SINADOC 11727/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3345 del 05/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27, 31 E 23 E L.R. 7/2004 E SS. MM. E II. -
CASCINA GANDOLFI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - DOMANDA DI
RINNOVO, CON APPROVAZIONE VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO
DELLA SUPERFICIE IRRIGUA), DELLA CONCESSIONE PER LA
DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE
ARDA AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), E
CONTESTUALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI TERRENI
DEMANIALI DEL MEDESIMO TORRENTE CON CONDOTTA - CODICE
PROCEDIMENTO: PC13A0038 - SINADOC 11727/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R.

2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 8814 del 27/06/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, alla ditta Cascina Gandolfi Società Semplice Agricola (C.F e P.I.V.A.: 0137570031), la concessione PC13A0038 per la derivazione d'acqua pubblica superficiale dal Torrente Arda con scadenza fissata al 26/04/2024;
- il rappresentante con poteri di firma per la ditta Cascina Gandolfi Società Semplice Agricola ha presentato, in data 16/02/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 30428), successivamente integrata con documentazione pervenuta il 26/07/2024 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 137563), istanza di rinnovo con variante sostanziale (aumento della superficie irrigua e inserimento dell'occupazione di area demaniale per posizionamento condotta), della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali del Torrente Arda, avente le caratteristiche di seguito

descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castell'Arquato (PC), Località Sforzesca, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 10, fronte mappale n. 38; coordinate UTM-RER: X: 570.176,23 - Y: 970.651,47;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 28 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 66.839 m³/anno;
- condotta idrica di adduzione dell'acqua in attraversamento del demanio fluviale regionale del Torrente Arda per un tratto di lunghezza di 85 m circa, con occupazione non permanente e stagionale;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale con la condotta di adduzione (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee sorge ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 276 del 28/08/2024 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano culturale, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1415/2016;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è

necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,18 m³/s nel periodo estivo e 0,29 m³/s nel periodo invernale;

DATO ATTO che, in data 26/07/2024, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 195849 in data 29/10/2024);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 145726 in data 08/08/2024);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 12341 in data 22/01/2025);

DATO ALTRESÌ ATTO che l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2025, ammonta a complessivi 771,80 € e, precisamente:

- essendo la destinazione d'uso della risorsa idrica qualificabile, per la definizione del canone, come “irrigazione agricola”, l'importo del canone annuo, dovuto per il 2025, per la derivazione dell'acqua pubblica superficiale qui concessa, è pari a 321,05 €;
- essendo l'occupazione del suolo demaniale, mediante condotta di 85 m e diametro di 200 mm, comporta un canone annuo, dovuto per il 2025, determinato ai sensi delle D.G.R. 895/2007 e D.G.R. 1622/2015, ammontante a 450,75 €;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2025;
- ha versato la somma pari a 771,80 € a titolo di deposito cauzionale (51,65 € il 1/07/2014 e 720,15 € il 27/05/2025);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica **PC13A0038** con approvazione di variante sostanziale (aumento della superficie irrigua e inserimento dell'occupazione di area demaniale per posizionamento condotta);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta Cascina Gandolfi Società Semplice Agricola (C.F e P.I.V.A.:+ 0137570031), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento della superficie irrigua e inserimento dell'occupazione di area demaniale per posizionamento condotta) della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Arda con occupazione di terreni demaniali, mediante condotta di adduzione, codice pratica **PC13A0038**, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castell'Arquato (PC), Località Sforzesca, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 10, fronte mappale n. 38; coordinate UTM-RER: X: 570.176,23 - Y: 970.651,47;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 28 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 66.839 m³/anno;
 - condotta idrica di adduzione dell'acqua in attraversamento del demanio fluviale regionale del Torrente Arda per un tratto di lunghezza di 85 m circa, con occupazione non permanente e stagionale;
 - corpo idrico interessato: Torrente Arda, cod. IT080114000000006ER;
3. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034**;
4. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/05/2025;
5. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2025 è stato pagato;
6. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
7. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
11. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
12. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali, rilasciata alla ditta Cascina Gandolfi Società Semplice Agricola (C.F e P.I.V.A.: 0137570031) - codice pratica PC13A0038.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da motopompa Casella della potenza di 128 kw, equipaggiata con pompa plurigrante e tubo di aspirazione, di 160 mm di diametro, posizionato nell'alveo del T. Arda in sponda sinistra idraulica.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castell'Arquato (PC), Località Sforzesca, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 10, fronte mappale n. 38; coordinate UTM-RER: X: 570.176,23 - Y: 970.651,47.
3. L'occupazione di aree demaniali avviene con condotta mobile con attraversamento del demanio fluviale del Torrente Arda per circa 85 m in un tratto identificato al N.C.T. del Comune di Castell'Arquato (PC), foglio n. 10 fronte mappale n. 38.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Castell'Arquato (PC), foglio n. 10, mappali n.ri 184, 188, 36, 38, 39, 24, 25, 23, 55, 34, 52, 13, 21, 42 e 43 - della superficie complessiva di circa 20.31.91 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 28 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 66.839 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Arda, cod. IT080114000000006ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità **2025** ammonta a **771,80 €** e si articola in due componenti, una relativa alla derivazione idrica (321,05 €) e l'altra costituita dal canone minimo dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (450,75 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **771,80 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di

misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,18 m³/s nel periodo estivo e 0,29 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza territoriale e Protezione civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile _ Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 12341 del 22/01/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

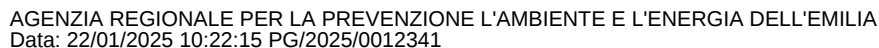
1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il socio amministratore di Cascina Gandolfi Società Semplice Agricola (C.F e P.I.V.A.: 0137570031), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 28/05/2025, firmato per accettazione dal socio amministratore della concessionaria.



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

[PC13A0038]

Riscontro al prot. ARSTPC n. 50567 del 02/08/2024

Oggetto: CASCINA GANDOLFI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA S.S. - Domanda di rinnovo concessione con variante sostanziale, ex artt. 27, 31 e 23 del R.R. 41/2001 e L.R. 7/2004, per la derivazione di acqua pubblica superficiale da t. Arda, in Comune di Castell'Arquato (PC), loc. Sforzesca, per uso irrigazione agricola - Codice Procedimento PC13A0038 - Sinadoc: 11727/2024. Richiesta pareri e comunicazione di avvio del procedimento - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito, all’art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all’utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all’art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l’ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC n. 50567 in data 02/08/2024, il rilascio del parere idraulico di competenza allo Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) per l’istanza concessoria avanzata dal Sig. Gandolfi Piero, legale rappresentante dell’Azienda Cascina Gandolfi Società Semplice Agricola S.S. (nel seguito, *Richiedente*) in merito al rinnovo, con variante sostanziale al rilascio con Determinazione n. 8814 del 27/06/2014 del Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa di Regione Emilia-Romagna, di concessione di aree del demanio regionale fluviale del corso d’acqua torrente Arda per attingimento stagionale uso irrigazione agricola per colture con opera di presa mobile con motopompa Casella della potenza di 128 kW equipaggiata con pompa plurigrigante e con portata massima di prelievo pari a 28 l/s, volume prelevato di 66.839 m³/anno e condotta di adduzione costituita da tubazione amovibile di mandata in polietilene nero di 85 m di lunghezza e diametro 200 mm, tubo di aspirazione diametro 160 mm, in area ubicata in sponda sinistra del torrente Arda identificata all’N.C.T. del Comune di Castell’Arquato (PC) al foglio 10 fronte mappale 38. Il punto di prelievo idrico dal torrente Arda è identificato dalle coordinate geografiche ED50/UTM Zone 32N x: 570179.34 y: 4970649.10.

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Vista la documentazione e le fotografie sullo stato dei luoghi pervenute allo Scrivente UT:

-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 2 - Richiesta_parei_avvio_procedimento_Gandolfi_PC13A0038
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 3 - 5_foto_condotta
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 4 - 7_di_gandolfi_piero
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 5 - 0_PG2024304286757328604176920887_timbrato
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 6 - 4_foto_aerea_punto_prelievo
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 7 - 6_relazione_tecnica_cascina_gandolfi
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 8 - 8_testoemail_6804420
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 9 - 2_determina_pc13a0038
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 10 - 3_fg_10_castell'arquato
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 11 - 1_bonifico_rinnovo_pc13a0038
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 12 - 2_documentazione_fotografica
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 13 - 5_testoemail_7263068
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 14 - 3_relazione
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 15 - 0_PG2024137563864722706043170481_timbrato
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 16 - 1_cidentità_piero
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - Allegato N° 17 - 4_viusra_foglio_10_mappale_38
-  Prot_02-08-2024_0050567_E - File primario - Richiesta_parei_avvio_procedimento_Gandolfi_PC13A0038_firmato.pdf

dalla quale si desume che non sono previsti incrementi di volume di acqua prelevata attraverso l'opera mobile di attingimento idrico rispetto ai quantitativi già concessi in precedenza.

Preso atto che:

- in merito all'opera di presa, d'adduzione ed agli incrementi delle superfici da sottendere alla concessione, il *Richiedente* precisa quanto segue:

OGGETTO: Istanza concernente il rinnovo e variante non sostanziale della concessione per derivazione acqua pubblica superficiale da Torrente Arda in Comune di Castell'Arquato ad uso irrigazione agricola proc. PC13A0038 Det. N. 8814 del 27/06/2014 con scadenza nel giugno 2024, intestata alla Società Agricola Semplice Cascina Gandolfi p.iva e c.f. 01375700331.

Il punto di prelievo da Determina, in fase di rinnovo, è stato indicato a fronte del mappale 39 su foglio 10 del Comune di Castell'Arquato. Nella realtà il punto è a pochi metri di distanza a fronte del mappale 38, in prossimità di una presa d'acqua superficiale oggi non più esistente, così come il canale di derivazione che era denominato Canadella di San Protaso/Rio degli Agazzi. Inoltre, sull'estratto di mappa è ancora indicato, con linee tratteggiate, un pennello che aveva la funzione di presa d'acqua.

Si intende con questo rinnovo aggiungere dei mappali da sottendere alla concessione, ma non si chiede alcun aumento del volume di prelievo per le motivazioni che verranno spiegate di seguito.

I mappali sono i seguenti: Comune di Castell'Arquato Fg. 10 mappali:

- 184 (ex 35) Ha 4,034 (proprietà di Gandolfi Piero)
- **188 (ex 67)** Ha 2,83 (proprietà di Gandolfi Piero)
- 36 Ha 0,626 (proprietà di Gandolfi Piero)
- 38 Ha 0,438 (proprietà di Gandolfi Piero)
- 39 Ha 0,048 (proprietà di Gandolfi Piero)
- 24 Ha 2,124 (affitto)
- 25 Ha 2,729 (affitto)
- **23** Ha 2,252 (affitto)
- 55 Ha 0,537 (proprietà di Gandolfi Piero)
- 34 Ha 0,693 (proprietà di Gandolfi Piero)
- 52 Ha 1,952 (affitto)
- **13 ora tutto** Ha 18,612 (affitto)
- **21** Ha 3,314 (affitto)
- 42 Ha 1,072 (affitto)
- **43** Ha 0,611 (proprietà di Gandolfi Piero)

(Evidenziati i mappali aggiunti)

Considerato che:



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904;
- la posa della condotta di attingimento idrico superficiale deve avvenire in modo tale che ne sia agevolata l'ordinaria rimozione durante i periodi di inutilizzo ed in occasione di eventi di piena eccezionale ed, allorquando presente, che non costituisca impedimento al corretto regime idraulico e regolare deflusso delle acque del torrente Arda - vedasi specifica prescrizione nel seguito.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, alla concessione di aree del demanio regionale fluviale del corso d'acqua torrente Arda per attingimento stagionale uso irrigazione agricola per colture con opera di presa mobile con motopompa Casella della potenza di 128 kW equipaggiata con pompa plurigrante e con portata massima di prelievo pari a 28 l/s, volume prelevato di 66.839 m³/anno e condotta di adduzione costituita da tubazione amovibile di mandata in polietilene nero di 85 m di lunghezza e diametro 200 mm, tubo di aspirazione diametro 160 mm, in area ubicata in sponda sinistra del torrente Arda identificata all'N.C.T. del Comune di Castell'Arquato (PC) al foglio 10 fronte mappale 38. Il punto di prelievo idrico dal torrente Arda è identificato dalle coordinate geografiche ED50/UTM Zone 32N x: 570179.34 y: 4970649.10.

Il rilascio di concessione all'uso è condizionato all'ottemperanza alle prescrizioni idrauliche di seguito riportate:

- la tubazione mobile di attingimento dovrà essere posata con tecnica a cielo aperto, installata al bisogno limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo, in modo che risulti tempestivamente amovibile all'occorrenza, senza che essa possa interferire in alcun modo con il libero deflusso delle acque del torrente Arda e del reticolo idraulico ad esso afferente - canali di scolo, canalette di deflusso superficiale o similari -, in specie in caso di sovraccarico idraulico di questo in conseguenza di potenziali eventi di piena eccezionale;
- il *Richiedente* è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del torrente Arda in prossimità del punto di attingimento delle acque oltre che al contenimento della vegetazione; il materiale derivante da eventuali modesti risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'opera di presa mobile atta al prelievo delle acque superficiali, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, competeranno unicamente al *Richiedente*;
- nel caso in cui, ai fini delle lavorazioni previste, sia necessario accedere con mezzi all'alveo del torrente Arda oppure occorranza piste/aree di stoccaggio in area demaniale, Questo Ufficio Territoriale rilascerà apposita ulteriore autorizzazione previa richiesta da parte del *Richiedente*;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse ad insindacabile giudizio della Scrivente Autorità idraulica territorialmente competente, l'opera mobile di presa dovrà essere rimossa;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere ordinariamente a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del torrente Arda, specie in considerazione di potenziali eventi di piena improvvisi;
- il recupero di eventuali alterazioni idromorfologiche all'attuale assetto del torrente Arda che non siano state preventivamente concordate con la Scrivente Autorità idraulica, di danneggiamenti alle opere idrauliche d'alveo e spondali realizzate da Questa Agenzia od a qualunque altra infrastruttura con diversa titolarità, sarà esclusivamente posto in carico al *Richiedente*;
- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna ittica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'attingimento idrico. È In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in qualunque momento. E' a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o suoi aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GM/CFr

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.